



# REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

## SEZIONE PRIMA CIVILE

In persona dei magistrati:

Dott. Maurizia GIUSTA

PRESIDENTE ff

Dott. Federica LA MARCA

**GIUDICE** 

Dott. Rossana ZAPPASODI

GIUDICE rel.

Ha pronunciato la seguente:

## **SENTENZA**

1 8 DIC. 2007

nella causa civile iscritta al n.22891/06 R.G.

avente per oggetto: intermediazione mobiliare

Promossa da:

Avv. Pier Luigi Amerio e Giorgio C. Amerio che lo rappresentano e difendono per procura in atti.

- PARTE ATTRICE-

#### contro

dell'Avv. che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, compreso il rimborso delle spese generali come da tariffa forense."

# SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 1.8.2006, esponendo: che era cointestatario con la moglie di un deposito titoli presso la convenuta, filiale , con sede in che nel 1998 era stato convinto dai funzionari della banca ad acquistare bond Argentina per un valore nominale di £ 40.000.000; che aveva ricevuto ampie assicurazioni circa il basso rischio dell'investimento e le buone prospettive future dell'Argentina e non gli erano state invece fornite le informazioni circa le effettive caratteristiche dei titoli e del rischio inerente e già in allora conosciuto dagli investitori istituzionali; che in data 17.5.2002 aveva mutato la cointestazione del deposito titoli; che in seguito al default aveva richiesto la documentazione inerente ai contratti stipulati con la banca, ma non ne aveva ricevuto alcuna; che esso attore era qualificabile come un risparmiatore-consumatore, che aveva investito sempre i propri risparmi in titoli a basso rischio; che la banca aveva violato numerosi obblighi previsti ex lege in relazione al proprio compito di intermediario finanziario; che in particolare non vi era prova che fosse mai stato stipulato per iscritto qualunque contratto relativo ai servizi di intermediazione finanziaria come prescriveva l'art. 23 comma 1 D.L.vo 58/98; che in ogni caso era venuta meno ai doveri di diligenza e di informativa adeguata dell'investitore. Chiedeva dichiararsi la nullità di tutti i contratti stipulati sia per difetto di forma scritta sia per violazione di norme imperative con condanna alla restituzione della somma investita; in

subordine chiedeva l'annullamento del contratto, la risoluzione dello stesso con condanna al risarcimento del danno contrattuale ed in ogni caso la condanna al risarcimento del danno ingiusto ex art. 2043 c.c..

L CASO.it

Si costituiva contestando la fondatezza della domanda avversaria ed in particolare sostenendo: che l'attore non era un risparmiatore sprovveduto, ma un ex dipendente della stessa banca che al momento dell'acquisto ricopriva funzioni di capo ufficio; che l'attore nel proprio portafoglio deteneva anche prodotti finanziari di natura speculativa ed aveva un profilo di rischio alto; che da parte dei funzionari di banca non vi era stata alcuna sollecitazione all'acquisto dei bond Argentina, ma il si era determinato in modo autonomo all'acquisto dopo avere ricevuto tutte le informazioni in allora disponibili; che si era ormai maturata la prescrizione dell'azione di annullamento e risarcitoria; che la forma scritta era prescritta solo per la stipulazione del contratto quadro; che parimenti non erano state violate le disposizioni di legge lamentate da controparte, essendosi tra l'altro preoccupata di far sottoscrivere all'attore un nuovo contratto di negoziazione in linea con la normativa vigente; che non sussistevano i presupposti sia in ordine alla richiesta di annullamento che di responsabilità contrattuale per inadempimento. Chiedeva il rigetto delle domande ed in subordine la restituzione dei titoli, delle cedole incassate pari a € 4.211,00 con gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonchè dichiararsi il concorso di colpa ex art. 1227 c.c.. Seguiva la notifica da parte dell'attore della memoria di replica ex art. 6 d.lgs. 5/2003 ove in particolare sosteneva: che pur avendo ricoperto l'incarico di capo ufficio si era sempre rifiutato di occuparsi di quanto avesse a che fare con prodotti

finanziari; che anche a seguito della produzione avversaria emergeva la mancata osservanza dell'art. 23 TUF, in quanto il contratto prodotto sub n.3 non era quello previsto dalla normativa e comunque era stato sottoscritto nel 2002, quattro anni dopo l'investimento per cui era causa e dopo il *default*; che in ogni caso non corrispondevano a verità anche le altre difese svolte dalla banca ed infondata era anche l'eccepita prescrizione, dovendosi individuare il *dies a quo* nel *default* verificatosi il 21.12.2001; che contrariamente a quanto affermato dalla banca, aveva incassato cedole solo per € 1.920,52 pari a sole 4 cedole, così che ne mancavano 8 delle 12 promesse.

In assenza della notifica della memoria ex art. 7 d.lgs. cit. da parte della Banca convenuta nel termine assegnato, parte attrice notificava istanza di fissazione di udienza ribadendo le conclusioni dedotte nei precedenti atti.

Seguiva, in assenza della nota di precisazione delle conclusioni ex art. 10 d.lgs. cit., il decreto del giudice relatore, il quale ammetteva le prove orali richieste e fissava udienza collegiale al 7.12.2007.

All'esito dell'udienza collegiale, mutato il giudice relatore trasferito ad altra sezione, veniva modificato il decreto con il rigetto delle istanze istruttorie e la causa veniva trattenuta a decisione con riserva di deposito della sentenza entro 30 giorni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale proposta da parte attrice relativa alla declaratoria di nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta è fondata e determina l'assorbimento dei restanti profili di doglianza.

Invero, ai sensi dell'art. 23 TUF "i contratti relativi alla prestazione dei servizi di

investimento e accessori sono redatti per iscritto ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo".

Nel caso in esame parte attrice ha eccepito fin dalla citazione la mancanza di qualsiasi documentazione dei contratti tutti stipulati con la banca in ordine ai servizi di investimento e tale eccezione ha ribadito in sede di memoria ex art. 6 d.lgs. n.5/2003, allorchè la Banca aveva provveduto a produrre quei documenti che, a suo dire, avrebbero dimostrato l'erroneità della doglianza avversaria.

Tali documenti consistono, sub doc. n.2, in un contratto stipulato dal e dalla moglie in data 7.1.1991 e sub doc. 3 in un contratto a firma del e dei suoi fratelli in data 15.5.2002.

Quest'ultimo contratto, anche a prescindere dal suo contenuto specifico, risulta irrilevante ai fini di causa essendo stato stipulato in epoca di gran lunga successiva all'investimento per cui è causa che è invece del 1998. LCASO.it Il primo contratto prodotto sub doc. n.2, invece, non è altri che un mero contratto di deposito titoli e non ha alcun contenuto inerente o in qualche modo assimilabile al cd. contratto quadro per i servizi di investimento.

Deve pertanto essere dichiarata la nullità del contratto di negoziazione stipulato tra il e la Banca (e sottostante all'esecuzione del contratto per l'acquisto dei bond Argentina per cui è causa), con gli obblighi restitutori conseguenti richiesti e pari all'investimento effettuato e che parte attrice indica in £ 40.000.000 pari a € 20.658,28 (e sul punto nulla contesta la banca convenuta).

L'obbligo restitutorio del capitale investito, infatti, risulta fondato e del tutto

consequenziale alla dichiarata invalidità del titolo che ne determina la natura di indebito oggettivo. Trattandosi di debito di valuta, a tale importo si aggiunge l'obbligo di corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale che, avuto riguardo alla mancata prova di un profilo di mala fede della banca, ai sensi dell'art. 2033 c.c., decorrono dalla domanda (1.8.2006) al saldo. Non è stata invece fornita alcuna prova in ordine all'eventuale maggior danno subito nè sotto il profilo della richiesta rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 20.6.1997 n.5517), nè in ordine al rendimento eventualmente lucrabile da eventuali diversi investimenti rimasti del tutto indeterminati.

In relazione a tali obblighi Banca ha richiesto la restituzione sia dei titoli Argentina (ancora pacificamente in possesso dell'attore) che dell'importo incassato per cedole liquidate e che quantifica in € 4.211,00.

Sul punto parte attrice alla richiesta restituzione dei titoli nulla oppone, mentre in ordine alle cedole precisa che le stesse ammontavano alla minor somma pari a € 1.920,52 in quanto il tasso di interesse emergente dagli estratti conto prodotti non era pari al 9,5% bensì all'8,50% e risultavano quindi dovute cedole semestrali di € 480,13.

Va innanzitutto premesso che, in caso di declaratoria di nullità del contratto quadro di negoziazione, la richiesta di restituzione da parte dell'intermediario anche dell'ammontare delle cedole a suo tempo pagate dall'emittente del titolo (e non dalla banca stessa) risulta legittima avuto riguardo al fatto che tali somme corrispondono a quanto la banca stessa avrebbe lucrato detenendo quei titoli che invece aveva venduto al risparmiatore (cfr. Trib. Milano 28.1.2005 n. 1070).

Dalla disamina della documentazione prodotta ed in particolare degli estratti conto di cui al doc. n.5 di parte convenuta non si evince la prova dell'avvenuto pagamento di cedole relative ai bond Argentina per l'importo indicato dalla banca e contestato da parte attrice, nè risulta che Banca di Roma abbia adeguatamente contrastato l'assunto descritto da parte attrice nella propria memoria ex art. 6 d.lgs. n.5/2003. L'ordine restitutorio relativo alle cedole, pertanto, deve essere limitato alla somma di € 1.920,52 che il ha riconosciuto di avere ricevuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali dalla domanda (17.11.2006) al saldo.

Alla soccombenza del tutto prevalente, segue l'obbligo di parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio che si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo. IL CASO.it

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione Prima Civile, respinta ogni contraria istanza eccezione o deduzione,

- condanna ¶

- dichiara la nullità del contratto di prestazione dei servizi di investimento stipulato da 🖣
- al pagamento in favore di ■ della somma di € 20.658,28 oltre interessi legali dall'1.8.2006 al saldo;
- condanna alla restituzione alla BANCA attualmente detenuti nel deposito n. nonchè al pagamento di € 1.920,52, oltre interessi legali dal 17.11.2006 al saldo:
- condanna BANCA a rimborsare a

spese del giudizio che liquida in euro 369,77 per esposti, euro 1.810,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, nonchè le spese di registrazione della presente sentenza e le successive occorrende.

Torino, 17 dicembre 2007.

/ Il Giudice estensore (

Il Presidente f.f.

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torina,

18 DIC. 2007

DI. VON PARTIERE